

**COMUNE DI BORDIGHERA**  
**Provincia di Imperia**  
**UFFICIO COMMERCIO**

**REGOLAMENTO DEL MERCATO COPERTO**  
**DI PIAZZA GARIBALDI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 26.03.2007, modificato con delibera del Consiglio comunale n. 4 del 07.02.2008, n. 1 dell'11.02.2009 e n. 25 del 25.06.2009.

# INDICE

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 ATTIVITA' ESERCITATE
- ART. 3 COMMISSIONE COMUNALE
- ART. 4 ORARI
- ART. 5 ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI COMMERCIALI
- ART. 6 CONCESSIONE DELLO SPAZIO COMMERCIALE
- ART. 7 SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE
- ART. 8 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
- ART. 8bis RIPARTIZIONE DELLE SPESE – GESTIONE DEL MERCATO
- ART. 9 DECADENZA DELLA CONCESSIONE DELLO SPAZIO COMMERCIALE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
- ART. 10 SANZIONI
- ART. 11 NORMA TRANSITORIA

## **ARTICOLO 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della legislazione in vigore, l'esercizio dell'attività all'interno del mercato coperto ubicato in Piazza Garibaldi.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento per il funzionamento dei mercati.

## **ARTICOLO 2 ATTIVITA' ESERCITATE**

1. L'attività nel mercato coperto di Piazza Garibaldi si svolge tutti i giorni della settimana in n. **31** spazi commerciali complessivi, di cui:
  - . al piano terreno, n. **21** posteggi complessivi, di cui n. 15 dedicati al settore merceologico alimentare (n. 9 box – n. 6 aree) e n. 6 dedicati al settore produttori diretti (n. 2 box – n. 4 aree);
  - . al piano mezzanino, n. **10** posteggi complessivi, di cui 9 (box) riservati alternativamente al settore merceologico alimentare artigianale, al settore merceologico non alimentare artigianale e al settore merceologico non alimentare e n. 1 posteggio (box e dehor) per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. La localizzazione, il numero di identificazione, il settore merceologico di appartenenza e la superficie dei singoli spazi commerciali sono indicati nelle tavole planimetriche allegate al presente regolamento per costituirne parte integrante.
3. I posteggi per il settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande sono dotati di allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica come previsto dalla normativa vigente.

### **ARTICOLO 3**

## **COMMISSIONE COMUNALE**

1. E' istituita la Commissione comunale per la gestione del mercato coperto, con il compito di vigilare sul rispetto delle norme che ne regolano l'attività e di proporre eventuali modifiche alla presente regolamentazione tese ad offrire un migliore servizio all'utenza.

2. La Commissione è composta dal dirigente del settore amministrativo ovvero suo delegato, che la presiede, dal comandante della polizia municipale ovvero suo delegato, dall'assessore al commercio ed attività produttive, dall'assessore al patrimonio, da un consigliere comunale nominato dal Consiglio in rappresentanza della minoranza consiliare e da un rappresentante degli operatori commerciali.

### **ARTICOLO 4**

## **ORARI**

1. Gli orari di esercizio dell'attività sono stabiliti con provvedimento del Sindaco.

### **ARTICOLO 5**

## **ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI COMMERCIALI**

1. Per i posteggi vacanti l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la relativa concessione decennale sono rilasciate a seguito di bando di concorso comunale, deliberato entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento dirigenziale che ne accerta la disponibilità.

2. Il bando contiene:

- l'elenco dei posteggi disponibili, l'esatta localizzazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni ed il settore merceologico di appartenenza;

- il termine, non inferiore a 45 giorni, decorrente dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Liguria (B.U.R.L.) entro il quale l'istanza deve essere spedita o presentata a mano al protocollo del Comune.

3. Il bando di concorso viene pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito Internet del Comune di Bordighera nonché affisso all'albo pretorio. L'Ufficio Commercio,

sentito il relativo assessorato, può prevedere e disporre ulteriori forme di pubblicità (manifesti, avvisi su quotidiani, etc.).

4. I posteggi relativi ai settori merceologici alimentare e non alimentare vengono assegnati applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- 1) maggiore anzianità di iscrizione, in qualità di operatore commerciale su aree pubbliche, nel Registro delle Imprese o nel Registro Ditte;
- 2) residenza, ovvero sede legale nel caso di società, nel Comune di Bordighera;
- 3) età anagrafica più giovane.

5. I posteggi riservati ai produttori diretti vengono assegnati applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- 1) residenza, ovvero sede legale nel caso di società, nel Comune di Bordighera e localizzazione dell'impresa nel territorio comunale;
- 2) residenza, ovvero sede legale nel caso di società, nel Comune di Bordighera;
- 3) età anagrafica più giovane;
- 4) localizzazione dell'impresa nel territorio comunale.

6. I posteggi riservati agli operatori iscritti all'albo delle imprese artigiane vengono assegnati applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- 1) residenza, ovvero sede legale nel caso di società, nel Comune di Bordighera;
- 2) età anagrafica più giovane;
- 3) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese artigiane.

7. Il posteggio dedicato alla somministrazione di alimenti e bevande viene assegnato applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- 1) anzianità di iscrizione, in qualità di operatore commerciale su aree pubbliche, nel Registro delle Imprese o nel Registro Ditte;
- 2) residenza, ovvero sede legale nel caso di società, nel Comune di Bordighera;
- 3) età anagrafica più giovane.

8. Il criterio di selezione della residenza, ovvero della sede legale della società, nel Comune di Bordighera opera soltanto se la residenza o la sede legale è stata conseguita anteriormente alla pubblicazione del bando di concorso sul B.U.R.L..

9. In caso di:

- società, l'età anagrafica più giovane è riferita al legale rappresentante.
- persistente parità fra due o più domande, una volta operata l'applicazione dei criteri suddetti, si procede all'individuazione dell'assegnatario tramite estrazione a sorte.

10. La graduatoria, che viene formulata dall'Ufficio Commercio nei termini stabiliti della legislazione in vigore, viene resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e mediante comunicazione ai partecipanti alla procedura concorsuale.

11. Nell'ambito di una procedura concorsuale non può essere concesso più di un posteggio ad uno stesso soggetto.

12. Se dalla graduatoria risultino accolte più domande dello stesso richiedente, questi, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di ricevimento della sopra citata comunicazione, è tenuto ad indicare al Comune il posteggio prescelto. In caso di indicazione mancante o tardiva, la scelta del posteggio è effettuata d'ufficio dal Comune.

13. Il soggetto dichiarato vincitore della procedura concorsuale deve iniziare l'attività entro 6 mesi dalla comunicazione di cui al precedente capoverso, pena la decadenza della concessione.

## **ARTICOLO 6 CONCESSIONE DELLO SPAZIO COMMERCIALE**

1. La concessione per l'esercizio dell'attività all'interno del mercato coperto ha durata decennale e viene rinnovata automaticamente su domanda del concessionario, da presentarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza.

2. Il subingresso non comporta variazione della scadenza originariamente fissata.

3. Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone annuale, che deve essere corrisposto in 2 rate semestrali di pari importo, la prima entro il mese di aprile e la seconda entro il mese di ottobre. L'importo del canone è specificato nella tabella seguente ed è aggiornato annualmente, con decorrenza dall'anno 2009, in misura pari al 100% della variazione I.S.T.A.T.(Istituto Centrale di Statistica) dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

<b>SPAZI COMMERCIALI</b>	<b>CANONE ANNUALE PER MQ.</b>
BOX SETTORE ALIMENTARE E PROD. DIRETTI	Euro <b>200,00</b>
AREE SETTORE ALIMENTARE E PROD. DIRETTI	Euro <b>140,00</b>
BOX SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	Euro <b>200,00</b>
AREA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	Euro <b>140,00</b>
BOX SETTORE NON ALIMENTARE	Euro <b>140,00</b>
BOX ARTIGIANI	Euro <b>140,00</b>
DEPOSITO PIANO INTERRATO	<b>50% DEL CANONE</b>

4. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni a suo carico, il concessionario deve prestare idonea cauzione mediante la costituzione di polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa.

5. Il concessionario, inoltre, ha l'obbligo di stipulare:

- una congrua polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, per garantire l'Amministrazione comunale da eventuali danni derivanti dall'espletamento dell'attività oggetto della concessione;
- un'altrettanto congrua polizza assicurativa per danni da incendio ed eventi speciali, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

6. Il titolare della concessione è tenuto ad allestire lo spazio assegnatoli (con banchi, arredi, serrande etc.) in base alle direttive ed indicazioni stabilite dall'Amministrazione comunale al fine di garantire l'ordine ed il decoro della struttura mercatale. E' tenuto, altresì, a mantenere in buono stato di manutenzione l'allestimento del posteggio e qualora non esegua tempestivamente gli interventi ed i lavori disposti dagli uffici comunali, questi potranno procedere all'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa nei confronti dello stesso concessionario.

7. Non si procede in caso di assenza temporanea del titolare della concessione, alle operazioni di "spunta" di cui al Titolo IV del Regolamento per il funzionamento dei mercati.

## **ARTICOLO 7 SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE**

1. Il soggetto che intende subentrare in un'azienda operante nel mercato coperto deve presentare all'Ufficio Commercio apposita comunicazione, autocertificando il possesso dei requisiti morali ed eventualmente professionali richiesti dalla legge ed allegando copia dell'atto registrato di cessione o affitto di azienda.

2. La presentazione della comunicazione di subingresso, a seguito del trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, consente al subentrante di continuare l'attività del dante causa senza alcuna interruzione.

3. L'Ufficio Commercio, verificata la regolarità della documentazione prodotta, accertato il possesso in capo al subentrante dei requisiti morali ed eventualmente professionali richiesti dalla legge e verificata la regolarità del pagamento dei pregressi canoni concessori da parte del cedente, trasmette all'Ufficio Patrimonio il "nulla osta" al rilascio della concessione.

4. L'operatore commerciale che ha acquisito il posteggio a seguito di procedura concorsuale non può trasferire in gestione o in proprietà l'azienda esercitata nello stesso posteggio per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del provvedimento concessorio, pena la decadenza dalla concessione, salvo i casi di invalidità dello stesso riconosciuta dal competente servizio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che impedisca l'esercizio dell'attività, di successione a causa di morte ovvero di donazione di azienda a favore del coniuge o di parenti e affini sino al 3° grado.

## **ARTICOLO 8 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. Il concessionario può utilizzare il posteggio esclusivamente per l'esposizione e la vendita dei prodotti inerenti la propria attività.

2. Il concessionario non può occupare una superficie maggiore di quella assegnata ed invadere, anche con piccole sporgenze, le aree destinate al passaggio degli avventori e gli spazi comuni. Non può attirare la clientela con

grida e schiamazzi. Inoltre, ha l'obbligo di tenere costantemente pulito lo spazio assegnatoli e di raccogliere i rifiuti in appositi contenitori chiusi con coperchio.

3. L'operatore commerciale deve rispettare le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e non può in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico.

4. La vendita dei prodotti alimentari deve essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sanità ed è soggetta al controllo ed alla vigilanza da parte del competente servizio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

## **ARTICOLO 8BIS**

### **RIPARTIZIONE DELLE SPESE – GESTIONE DEL MERCATO**

1. Le spese per la manutenzione straordinaria delle aree in concessione nonché delle aree, degli impianti e delle attrezzature di comune utilizzo sono a carico del Comune. Le spese per manutenzione ordinaria delle aree in concessione nonché delle relative utenze sono a carico dei rispettivi concessionari. Le spese per la manutenzione ordinaria delle aree, degli impianti, delle attrezzature di comune utilizzo e dei servizi generali sono ripartite in ragione del 70% a carico del Comune e del 30% a carico dei concessionari, secondo le rispettive quote come definite dall'unita tabella. Per l'erogazione dell'energia elettrica a servizio degli impianti comuni viene stabilito, in via forfettaria e sperimentale per i primi due anni di esercizio della struttura mercatale, il costo di Euro 1.000,00 annui, da porre a carico dei concessionari secondo la ripartizione della citata tabella, con riserva degli uffici comunali di rideterminare l'importo sulla base dei costi effettivamente sostenuti. Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature installati dal concessionario nell'area assegnatali sono a carico dello stesso.

2. Qualora la maggioranza dei concessionari costituisca una cooperativa di gestione la manutenzione ordinaria ed i servizi generali (apertura e chiusura del mercato, pulizia, vigilanza, ecc.) saranno gestiti direttamente da tale ente che provvederà altresì a predisporre i bilanci preventivi e consuntivi.

3. In caso di mancata costituzione della cooperativa di gestione provvederà il Comune, con facoltà di nominare un amministratore, il cui compenso costituirà spesa ordinaria aggiuntiva e sarà così sopportato in ragione delle quote sopra specificate.

4. Il ritardato pagamento da parte dei concessionari di quanto dovuto per la manutenzione ordinaria e per i servizi generali comporterà una penale pari al 10% della somma da versare. Il mancato pagamento decorsi 60 giorni dalla scadenza stabilita comporterà la decadenza della concessione.

## **ARTICOLO 9**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE DELLO SPAZIO COMMERCIALE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'**

1. La decadenza della concessione dello spazio commerciale interviene, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del canone concessorio, dei tributi locali e di quant'altro dovuto per l'esercizio dell'attività, decorsi 60 giorni dalla relativa scadenza; in tal caso il concessionario viene sospeso dalla frequentazione del mercato dal giorno immediatamente successivo alla scadenza prevista;
- b) terza infrazione commessa, durante il periodo di validità decennale della concessione, per:
  - mancato rispetto, da parte dell'operatore, dell'obbligo di rimuovere ogni rifiuto prodotto dalla propria attività e di tenere pulite l'area in concessione e gli spazi limitrofi;
  - occupazione di una superficie superiore rispetto a quella in concessione;
  - mancato rispetto delle norme in materia di vendite straordinarie.

Per i casi elencati in questa lettera b), alla prima infrazione sarà emanato un provvedimento di diffida, alla seconda infrazione sarà emanato provvedimento di sospensione dell'attività da 1 a 10 giorni, oltre alle sanzioni ed interessi previsti dalle pertinenti norme sulla finanza territoriale;

- c) mancata sottoscrizione del disciplinare di concessione;
- d) cessione in proprietà o in gestione prima della maturazione del periodo decennale di cui al 4° comma dell'articolo 7;
- e) violazione delle prescrizioni stabilite con l'atto di concessione e con l'autorizzazione al commercio;
- f) mancato utilizzo del posteggio per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi nell'arco di un anno solare, salvo il caso di assenza per malattia o gravidanza.

1. Il mancato pagamento del canone concessorio nel termine stabilito, comporta, in ogni caso, la corresponsione degli interessi legali dalla scadenza al saldo di quanto dovuto, oltre all'applicazione di una penale fissata nella misura di Euro 50,00.

## **ARTICOLO 10 SANZIONI**

1. Ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).
2. Per le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applica la legge sui principi generali delle sanzioni amministrative e la legge regionale sull'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Il dirigente del settore amministrativo è competente all'adozione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento sanzionatorio, che deve essere definito nel termine di un anno decorrente dalla data di trasmissione del rapporto o degli scritti difensivi.

## **ARTICOLO 11 NORMA TRANSITORIA**

1. I soggetti già titolari di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno della struttura mercatale di Piazza Garibaldi prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione della stessa ed individuati nel protocollo di intesa, approvato con delibera di Giunta comunale n. 11 del 22.01.2004, hanno diritto, in base alla predetta intesa, al rilascio della concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rinnovato mercato comunale, previa individuazione concordata della localizzazione e della superficie delle aree da assegnare.